



15671-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Luca Ramacci - Presidente -
Angelo Matteo Socci
Aldo Aceto
Ubalda Macrì - Relatore -
Alessandro Maria Andronio
ha pronunciato la seguente

Acn
Sent. n. sez. *1987*
PU - 15/12/2020
R.G.N. 2150/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) , nato a (omissis)
avverso la sentenza in data 05/07/2019 della Corte di appello di Roma,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5 luglio 2019 la Corte di appello di Roma, decidendo
a seguito di rinvio della Corte di cassazione con sentenza Sez. 4, in data 16
febbraio 2018, n. 14550, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di
(omissis) , dirigente dell'Area decentrata (omissis) (ex Genio Civile di
(omissis)), per l'omicidio colposo di due ragazze dovuto al distacco del costone
roccioso di (omissis) , per essere il reato estinto per prescrizione,
e ha confermato le statuizioni civili.

2. L'imputato premette che la sentenza della Corte di cassazione aveva
ritenuto carente la motivazione della sentenza in data 11 settembre 2017 della
Corte di appello di Roma nella parte in cui aveva lasciato indeterminata la fonte
dell'obbligo giuridico che avrebbe imposto una sua attività a seguito della

WM

conferenza dei servizi del 7 aprile 2004 per consentire all'Autorità di bacino di avere una completa conoscenza dello stato dei luoghi. Sostiene che tale lacuna non era stata colmata dal Giudice del rinvio che, tra l'altro, aveva travisato la prova con riferimento al nesso causale tra l'evento del 2004 e quello del 2010 e alla colpa omissiva. Ritiene che sussistano i presupposti del proscioglimento nel merito e presenta tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione di norme processuali perché il Giudice del rinvio non ha colto che la Corte di cassazione aveva escluso la colpa omissiva e ha affermato apoditticamente che non aveva assolto all'obbligo giuridico di controllare la corretta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale gli aveva attribuito la colpa generica che era stata esclusa dalla sentenza della Corte di cassazione, che aveva altresì accertato che all'epoca dei fatti non vi erano norme chiare che potevano fondare l'addebito della colpa omissiva. Precisa che l'unica posizione di garanzia connessa all'espletamento del suo incarico atteneva al controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La conferenza dei servizi a cui aveva partecipato non aveva il potere di stabilire i lavori da fare che, comunque, erano stati eseguiti in somma urgenza e a regola d'arte.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione, in termini di travisamento della prova, con riferimento all'esistenza del nesso causalità tra la frana del 2004 e il crollo del 2010. Precisa che era stato imputato come dirigente dell'Area decentrata di Latina, carica che aveva cessato di rivestire a partire dal 27 dicembre 2004, quando era stato trasferito a Roma in qualità di ingegnere capo del Genio civile. Richiama le dichiarazioni dibattimentali dei professionisti che avevano escluso un collegamento tra l'evento del 2004 e quello del 2010, sebbene verificatisi sulla medesima falesia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Nella sentenza n. 14550 del 2018 la Corte di cassazione ha osservato che la motivazione della sentenza in data 11 settembre 2017 della Corte di appello di Roma era carente nella parte in cui aveva lasciato "indeterminata la fonte dell'obbligo giuridico" che avrebbe imposto all'imputato di attivarsi in occasione dell'indizione della conferenza dei servizi del 7 aprile 2004 per consentire all'Autorità di bacino di acquisire una completa conoscenza dei luoghi e ha escluso che la fonte dell'obbligo giuridico potesse risiedere nelle norme tecniche di attuazione deliberate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale nel 2003. Ha tuttavia ritenuto che l'imputato avesse acquisito la posizione di

104

garanzia, come responsabile del procedimento, in relazione ai lavori di somma urgenza consistenti nella mancata messa in opera di micropali di ancoraggio necessari al posizionamento della rete metallica, in difformità da quanto indicato nella Conferenza dei servizi del 7 aprile 2004. Sennonché la sentenza impugnata non aveva spiegato il nesso di causalità tra l'omissione del 2004 e il crollo del 2010, ancorché le due frane si fossero verificate con meccanismi analoghi su una piattaforma litologica del medesimo tipo e in uno spazio temporale geologicamente ristretto. Pertanto, la Corte di cassazione ha demandato al Giudice del rinvio di individuare lo specifico obbligo giuridico gravante sull'imputato e correlare a questo il giudizio di derivazione causale dell'evento, spiegando in particolare se la mancata convocazione dell'Autorità di bacino alla conferenza dei servizi del 7 aprile 2004 avesse inciso o meno sulle determinazioni dell'Ente in termini di conoscenza del fenomeno franoso e di predisposizione di un adeguato piano di assetto idrogeologico.

Il Giudice del rinvio non ha colto le ragioni della sentenza di annullamento della Corte di cassazione.

Ha ricostruito in fatto che nella conferenza dei servizi del 7 aprile 2004, convocata dall'imputato a seguito della segnalazione del crollo del precedente febbraio, era stata stabilita l'esecuzione di una serie di opere: a) il disgaggio delle parti rocciose pericolanti, sovrastanti la spiaggia, con modalità da decidere successivamente; b) la messa in opera di micropali di ancoraggio, posizionati sia alla base della parete rocciosa sia in verticale sulla parete stessa, in modo tale da creare dei punti precisi di ancoraggio per il posizionamento della rete metallica; c) l'applicazione del rivestimento superficiale mediante malta con polvere di tufo locale.

Successivamente il Comune di Ventotene aveva comunicato l'aggravamento della situazione, perché vi era stata un'altra frana a maggio 2004 e il 17 maggio 2004 l'imputato aveva redatto un verbale di somma urgenza per avviare i lavori a trattativa privata. Sennonché non erano stati eseguiti tutti i lavori originariamente segnalati dalla conferenza dei servizi ma solo quelli di disgaggio, cui si era affiancata la realizzazione delle opere relative alla viabilità comunale, siccome la strada soprastante consentiva di raggiungere l'unico distributore di carburante esistente sull'isola. Sulla base di alcune consulenze di parte, la Corte territoriale ha evidenziato che l'intervento si era concentrato più sulle opere relative alla viabilità locale che sulla stabilità del costone roccioso; che, dal punto di vista geologico, un arco temporale di sei, dieci e vent'anni era assolutamente irrilevante; che, se fossero stati effettuati i lavori originariamente indicati all'esito della conferenza dei servizi, si sarebbe evitato l'evento letale; che l'imputato non aveva osservato l'obbligo giuridico su di lui gravante di controllare la corretta

104

esecuzione dei lavori ritenuti necessari e sufficienti per l'eliminazione della situazione di pericolo nell'area della frana.

La sentenza della Corte territoriale non ha quindi individuato né la fonte dell'obbligo giuridico gravante sull'imputato né ha spiegato il nesso di causalità tra il fatto del 2004 e quello del 2010.

Con riguardo al primo profilo, ha ignorato del tutto il ragionamento del Giudice di legittimità sulla responsabilità omissiva e sull'impossibilità di individuare la fonte dell'obbligo giuridico nelle misure di salvaguardia del piano di assetto idrogeologico adottate con delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino n. 1 del 5 marzo 2003 nonché il tema di indagine da esplorare, e cioè la rilevanza della convocazione dell'Autorità di bacino alla conferenza di servizi, in termini di acquisizione della consapevolezza dell'intervento a farsi, nonché la decisività della realizzazione delle opere indicate nella conferenza dei servizi.

Con riguardo al secondo profilo, ha sbrigativamente asserito che vi era un collegamento tra i due eventi franosi perché la distanza temporale di sei anni era geologicamente insignificante. Su questo tema, il ricorrente ha svolto ampie considerazioni sia nel secondo che nel terzo motivo, in particolare riportando le conclusioni degli esperti secondo cui l'evento del 2010 era una frattura fresca, aperta di recente formazione, che le cause di tali fratture erano silenti, nascoste, improvvise e atemporali, che il crollo era stato istantaneo senza segni premonitori, che non vi era un rapporto di causa ed effetto tra le due frane. Il tema devoluto in modo specifico alla Corte territoriale è stato banalizzato riportando una notizia scientifica, per giunta non strettamente pertinente all'analisi richiesta dalla Corte di cassazione, e non confrontandosi con le relazioni di tutti gli esperti.

La decisione impugnata per questi motivi dovrebbe essere nuovamente annullata con rinvio al giudice penale, non emergendo con immediata evidenza i presupposti per l'esclusione della responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 274567), ma tale epilogo decisivo è precluso dalla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione pronunciata dalla Corte territoriale.

Il giudice penale pertanto ha esaurito la sua funzione di accertamento, non avendo il ricorrente rinunciato alla prescrizione (Cass., Sez. 3, n. 15758 del 30/01/2020, D., Rv. 279272) e, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., la sentenza va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, onde valutare le statuizioni civili. Come chiarito dalla sentenza Sciortino (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087), una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, nel caso in esame in cui non residuano profili di competenza del giudice penale, non ha più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, essendo venuto meno l'interesse penalistico della

WY

vicenda. In virtù del principio di economia processuale, quindi, la decisione sugli aspetti civili va rimessa al giudice civile, competente a pronunciarsi sia sull'*an* che sul *quantum* della pretesa della parte civile.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso, il 15 dicembre 2020

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Luca Ramacci

